



Regolamento per l'esecuzione delle verifiche secondo i requisiti del DPR 462/01

- *In vigore dal 01 ottobre 2018*

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica 12

16128 Genova

Tel 010.53851 – Fax 010.5351000

www.rina.org



INDICE

CAPITOLO 1 GENERALITÀ'	3
CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO	4
CAPITOLO 3 OGGETTO	4
CAPITOLO 4 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	5
CAPITOLO 5 VERIFICHE STRAORDINARIE	7
CAPITOLO 6 GESTIONE DEI VERBALI / RAPPORTI DI VERIFICA	8
CAPITOLO 7 CONDIZIONI CONTRATTUALI	9

CAPITOLO 1 GENERALITÀ'

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA Services (di seguito RINA) per l'esecuzione dei servizi di verifica secondo quanto disposto dal DPR n. 462 del 22/10/2001 e le modalità di richiesta e ottenimento di tali servizi.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2

L'accesso ai servizi è aperto a tutte le Organizzazioni che si configurano come luogo di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del DPR 462/01 e dal D. Lgs. 9 Aprile 2009 n 81, integrato dal D. Lgs. 3 Agosto 2009 n 106 e s.m.i.1.3

La documentazione rilasciata da RINA è riferita all'attività di verifica svolta sull'impianto dell'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una Società, Impresa, Ditta, Ente o Associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una propria amministrazione oppure una persona fisica e che si configuri come luogo di lavoro.

Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

Sono considerati altresì lavoratori quelli definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9 Aprile 2009 n 81, integrato dal D. Lgs. 3 Agosto 2009 n 106.

Per l'attività di verifica RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una Pubblica Autorità.

1.3

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate.

1.4

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle Norme al seguente punto 2.1 e nelle norme ISO 9000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

CAPITOLO 2

NORMA DI RIFERIMENTO

2.1

La legislazione applicabile allo svolgimento delle verifiche elettriche è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:

- DPR 462 del 22/10/2001
- Direttiva Ministero Attività Produttive dell'11 marzo 2002;
- Norme CEI di riferimento del settore.
- Regolamento Accredia RG-01-04 per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.

CAPITOLO 3

OGGETTO

3.1

Questa sezione definisce quali sono gli impianti specificati all'art.1 della Direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11/3/02 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001, per i quali RINA è stata abilitata ad operare.

Questi sono:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Questa sezione descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra RINA e le Organizzazioni che vi si rivolgono, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

RINA applica il presente Regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, RINA non svolge - né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate - attività di progettazione, costruzione, installazione di impianti elettrici e consulenza sulla sicurezza del lavoro oppure altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.

3.2

RINA non delega ad altri Enti / Società / Organismi l'esecuzione di alcuna parte delle attività descritte ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti dell'Organizzazione cliente.

3.3

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.rina.org.

In ogni caso le Organizzazioni intenzionate a concludere il contratto con RINA o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Ogni modifica apportata da RINA al presente Regolamento, per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative alle quali le Organizzazioni devono adeguarsi, è notificata alle Organizzazioni interessate tramite specifica informativa.

CAPITOLO 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

4.1

Le Organizzazioni che desiderino avvalersi del servizio di verifica, devono farne apposita richiesta (es. a mezzo fax, posta, telefono od e-mail) oppure inviare il questionario informativo (reperibile sul sito web www.rina.org) debitamente compilato a seconda del tipo di servizio richiesto.

In ogni caso l'Organizzazione richiedente dovrà fornire, oltre ai dati amministrativi, i seguenti dati tecnici relativi all'impianto da verificare:

per scariche atmosferiche: tipologia del captatore/impianto (asta o gabbia) e superficie protetta;

per impianti di terra: tensione di alimentazione, potenza installata/impiegata, estensione ed età dell'impianto.

per rischio esplosione: descrizione di massima dell'impianto, con tipologia e modi di protezione degli apparecchi installati.

Sulla base di tali informazioni, RINA invia all'Organizzazione una proposta (modulo contrattuale) contenente l'importo e le condizioni della prestazione da svolgere.

Le Organizzazioni che decidono di avvalersi del servizio di verifica, devono reinviare a RINA il modulo ricevuto debitamente compilato e sottoscritto.

In tale modulo contrattuale (oppure nel Questionario Informativo, se utilizzato), l'Organizzazione deve indicare se si è avvalsa o meno di un servizio di consulenza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e/o di consulenza inerente la partecipazione in progettazione, installazione, manutenzione di impianti elettrici (specificando, se del caso, i nominativi della società e del personale che hanno effettuato l'attività di consulenza).

Tali informazioni permettono a RINA di gestire possibili conflitti di interesse nello svolgimento dell'attività di ispezione.

4.2

Al ricevimento del modulo contrattuale per l'esecuzione della verifica, RINA invia all'Organizzazione conferma di accettazione del contratto stesso (per accettazione è sufficiente anche il solo invio all'Organizzazione del modulo controfirmato).

Il modulo contrattuale per l'esecuzione della verifica debitamente compilato dall'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA espletati secondo il presente Regolamento.

Nel caso eccezionale in cui l'Organizzazione formalizzi l'ordine su propria modulistica e non restituisca il modulo contrattuale debitamente compilato (es. quando sono coinvolti Enti Pubblici), RINA effettua un'analisi per verificare la congruità dell'ordine con i requisiti tecnici previsti nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto, prima di procedere all'accettazione dell'ordine.

Successivamente all'accettazione del contratto, RINA invia all'Organizzazione il nominativo del/dei tecnico/i che eseguirà/eguiranno l'ispezione.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

4.3

L'attività consiste in una verifica di conformità dell'impianto alle Leggi e Normative Tecniche di riferimento di settore, secondo quanto richiesto dal DPR 462/01.

Durante le verifiche deve essere garantito ai tecnici RINA il libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte di personale esperto dell'Organizzazione, incaricato dell'assistenza alla verifica.

Al personale RINA può aggiungersi, in qualità di osservatore in accompagnamento, personale ACCREDIA.

La verifica c/o l'impianto oggetto di ispezione si compone delle seguenti fasi:

- esame documentale;
- esame a vista;
- prove e misure.

In occasione del sopralluogo c/o l'impianto, l'Organizzazione deve preventivamente rendere disponibile a RINA i documenti obbligatori previsti dal DM 37/2008 e dalla Norma CEI 0-14, per permettere l'esecuzione dell'esame documentale.

Il suddetto esame documentale è volto ad accertare la presenza di tutta la documentazione obbligatoria prevista per legge per gli impianti in esercizio a partire dal 12 marzo 2008.

Lo scopo dell'esame documentale è la verifica di congruità da parte del tecnico tra documentazione ed impianto da verificare e la valutazione dell'efficienza delle misure di protezione presenti in impianto, secondo i requisiti di legge.

L'assenza della documentazione prevista per legge può essere di impedimento alla esecuzione dell'ispezione.

4.4

Al termine delle attività di verifica elencate al punto 4.3, il tecnico RINA redige il relativo rapporto di ispezione.

Il documento si compone di un verbale di verifica corredato da un rapporto tecnico con eventuali allegati, contenenti la descrizione delle attività svolte nel corso dell'ispezione.

Il documento viene successivamente riesaminato da personale RINA competente ed indipendente rispetto alle attività svolte ed inviato all'Organizzazione.

Il rapporto riesaminato relativo ad ogni verifica viene emesso da RINA nell'arco di 30 giorni dalla conclusione positiva della stessa.

In caso di rilievo di non conformità durante il sopralluogo c/o l'impianto, tale da far concludere la verifica con esito negativo ai sensi della legge vigente, RINA informa tempestivamente il Cliente e comunica senza ritardo all'Autorità Pubblica competente gli esiti della verifica per i necessari accertamenti.

4.5

Si intende non conformità il mancato rispetto di Norme di Legge penalmente sanzionabili limitatamente all'oggetto della verifica per cui RINA ha l'incarico.

CAPITOLO 5 VERIFICHE STRAORDINARIE

5.1

È l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica
- richiesta dall'Organizzazione
- modifica sostanziale dell'impianto

5.2

A seguito di una verifica con esito negativo, emessa da qualsiasi soggetto abilitato (Organismo Abilitato/Ente pubblico di vigilanza), l'Organizzazione deve provvedere a risolvere le cause che hanno comportato l'emissione di tale verbale.

Successivamente l'organizzazione deve contattare un Organismo Abilitato per richiedere la verifica straordinaria ("a seguito di verbale negativo") che sarà effettuata per attestare l'avvenuto ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell'impianto oggetto del rilievo.

In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.

5.3

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera puntuale.

Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.

5.4

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria, l'Organizzazione può fare utile riferimento alla Circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:

- *variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);*
- *aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;*
- *una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;*
- *negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,*
- *cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).*

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.”.

5.5

Relativamente alle verifiche straordinarie, inoltre, è facoltà dell'Organizzazione chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

CAPITOLO 6

GESTIONE DEI VERBALI / RAPPORTI DI VERIFICA

6.1

Una volta riesaminato il verbale, RINA aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi.

L'elenco non è disponibile al pubblico, ma è a disposizione delle autorità di vigilanza, nel caso ne sia fatta richiesta.

I verbali vengono inviati alle Organizzazioni clienti in formato elettronico a mezzo e-mail.

Solo in caso di esplicita richiesta da parte dell'Organizzazione cliente, si potrà procedere all'invio con altri mezzi che garantiscano la ricezione da parte in tempi stabiliti (es. entro 6 giorni dalla spedizione tramite corriere/posta raccomandata/PEC).

6.2

RINA invia periodicamente al Ministero competente l'elenco dei verbali emessi, in base a quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive dell'11 marzo 2002.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- il numero di impianto, come codificato da RINA;
- il tipo di servizio effettuato;
- la frequenza della verifica (biennale/quinquennale);



Regolamento per l'esecuzione delle verifiche secondo i requisiti del DPR 462/01

- la data di emissione del verbale;
- il/i nominativo/i ispettore/i

CAPITOLO 7 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", nell'edizione in vigore, reperibili sul sito web www.rina.org.

Publicazione: RC/C.67
Edizione Italiana

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova
Tel 010.53851 – Fax 010.5351000
rina.org

Regolamenti tecnici